

Area Formazione e Servizi agli Studenti/ELT/AB

## LA RETTRICE

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 03.03.2015;
- Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione del 21 aprile 2020 con la quale è stato confermato lo stanziamento per il piano di incentivazione degli studenti meritevoli per l'anno accademico 2020/2021;
- Ritenuto** opportuno confermare, per l'a.a. 2020/2021, i criteri per l'attribuzione dei Crediti di Merito a.a. 2015/2016 deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2016, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 25/01/2016;
- Ritenuto** altresì necessario esplicitare le modalità di attuazione del piano di incentivazione degli studenti meritevoli;
- Atteso che** il dirigente attesta la legittimità e regolarità del provvedimento;

## DECRETA

- Art. 1 l'istituzione per l'a.a. 2020/2021, del Registro per l'annotazione dei Crediti di Merito curato dall'Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti – Settore Diritto allo Studio.
- Art. 2 Il registro sarà composto da tre sezioni:
- Sezione 1: riservata agli immatricolati al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico;
  - Sezione 2: riservata ai laureati in corso dei corsi di laurea triennale;
  - Sezione 3: riservata agli studenti che nel 2020/2021 siano regolarmente iscritti al terzo anno di un corso di laurea a ciclo unico, con immatricolazione a tale corso nel 2018/2019;
- Art. 3 Saranno inseriti nella Sezione 1 del Registro per l'annotazione dei Crediti di Merito gli studenti immatricolati a corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico che, al 30 settembre dell'anno 2021, abbiano acquisito tutti i CFU previsti dal regolamento del proprio corso di studio per il primo anno o almeno 60 CFU per corsi che ne prevedano un numero superiore ed abbiano una media:
- pari o superiore a 29: con l'assegnazione di 4 Crediti di Merito;
  - pari o superiore a 28 ma inferiore a 29: con l'assegnazione di 2 Crediti di Merito;
  - pari o superiore a 27 ma inferiore a 28: con l'assegnazione di 1 Credito di Merito.
- Nel computo dei CFU dovuti per il primo anno di corso non rientrano quelli che nel regolamento sono associati ad attività a scelta libera per il primo anno, per quei corsi di studi che li prevedano. Nel computo dei CFU saranno annoverati quelli relativi alle prove di idoneità obbligatorie d'ateneo per la lingua straniera e le conoscenze informatiche anche se convalidati dall'Ateneo, mentre non sarà compreso alcun altro CFU derivante da esami sostenuti durante un'altra carriera e convalidati dall'Ateneo.
- Art. 4 la Sezione 1 del Registro per l'annotazione dei Crediti di Merito sarà aggiornata d'ufficio e pubblicata all'albo ufficiale on line di Ateneo entro il 15 novembre di ogni anno con l'indicazione dei seguenti dati:
- numero di matricola degli studenti beneficiari;
  - numero di Crediti di Merito spettanti;
  - ammontare del beneficio in Euro;

- eventuale numero di Crediti di Merito residui;
- eventuale ammontare del beneficio residuo in Euro.

Art. 5 Saranno inseriti nella Sezione 2 del Registro per l'annotazione dei Crediti di Merito gli studenti laureati in corso a corsi di laurea triennale che abbiano conseguito una:

- votazione pari o superiore a 109: con l'assegnazione di 4 Crediti di Merito;
- votazione da 105 a 108: con l'assegnazione di 2 Crediti di Merito.

Art. 6 La Sezione 2 del Registro per l'annotazione dei Crediti di Merito sarà aggiornata d'ufficio e pubblicata all'albo ufficiale on line di Ateneo:

- entro il 15 novembre di ogni anno: per i laureati in corso tra l'1 giugno ed il 30 settembre;
- entro il 15 giugno di ogni anno: per i laureati in corso tra l'1 ottobre ed il 30 aprile dell'anno solare successivo;

con l'indicazione dei seguenti dati:

- numero di matricola che gli studenti beneficiari avevano nel corso di studi;
- numero di Crediti di Merito spettanti;
- ammontare del beneficio in Euro;
- eventuale numero di Crediti di Merito residui;
- eventuale ammontare del beneficio residuo in Euro.

Art. 7 Saranno inseriti nella Sezione 3 del Registro per l'annotazione dei Crediti di Merito gli studenti che nel 2020/2021 sono iscritti regolarmente al terzo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, con immatricolazione nell'anno accademico 2018/2019, che al 30 settembre dell'anno 2021, abbiano acquisito almeno il 90% (arrotondato per eccesso) di tutti i CFU previsti dal regolamento del proprio corso di studio per i primi tre anni con votazione:

- pari o superiore a 29: con l'assegnazione di 4 Crediti di Merito;
- pari o superiore a 28 ma inferiore a 29: con l'assegnazione di 2 Crediti di Merito;
- pari o superiore a 27 ma inferiore a 28: con l'assegnazione di 1 Credito di Merito.

Nel computo dei CFU saranno annoverati: i CFU relativi alle prove di idoneità obbligatorie d'ateneo per la lingua straniera e le conoscenze informatiche anche se convalidati dall'Ateneo; i CFU convalidati dall'Ateneo acquisiti all'estero nell'ambito del programma Erasmus plus, o di altro programma di mobilità internazionale attivo presso l'Ateneo; i CFU convalidati dall'Ateneo per attività a scelta libera dello studente. Non sarà invece compreso alcun CFU derivante da esami sostenuti durante un'altra carriera e convalidati dall'Ateneo.

Art. 8 la Sezione 3 dell'Albo per la registrazione dei Crediti di Merito sarà aggiornata d'ufficio e pubblicata all'albo ufficiale on line di Ateneo entro il 15 novembre di ogni anno con l'indicazione dei seguenti dati:

- numero di matricola degli studenti beneficiari;
- numero di Crediti di Merito spettanti;
- ammontare del beneficio in Euro;
- eventuale numero di Crediti di Merito residui;
- eventuale ammontare del beneficio residuo in Euro.

Art. 9 La pubblicazione delle sezioni 1, 2 e 3 del Registro per l'annotazione dei Crediti di Merito all'albo ufficiale on line di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Gli studenti in possesso dei requisiti sopra descritti che non risultano inseriti nel Registro per l'annotazione dei Crediti di Merito potranno presentare ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione delle sezioni del Registro per l'annotazione dei Crediti di Merito all'Albo ufficiale on line di Ateneo.

Art. 10 Ogni Credito di Merito, comunque cumulabile con altri precedentemente acquisiti, ha durata biennale e se non utilizzato entro questo periodo sarà considerato estinto. I Crediti di Merito sono utilizzabili solamente da studenti regolarmente iscritti a Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Master, Corsi di Perfezionamento o a TFA attivati dall'Ateneo.

- Art. 11 Ogni Credito di Merito equivale a 125 Euro e può essere utilizzato:
- a) come sconto sulle tasse di iscrizione all'anno successivo o per iscrizione a una laurea magistrale dell'Ateneo, o a Master attivati dall'Ateneo, o a corsi di perfezionamento attivati dall'Ateneo, o a TFA attivati dall'Ateneo;
  - b) ad integrazione della Borsa di studio Erasmus o del beneficio percepito a seguito di iscrizione ad un bando di mobilità dell'Ateneo che preveda un soggiorno all'estero;
  - c) per l'acquisto, presso librerie convenzionate con l'Ateneo, di libri di testo impiegati nei corsi di studio dell'Ateneo;
  - d) a copertura (totale o parziale secondo il costo del corso e la disponibilità di crediti) della tassa d'iscrizione a corsi certificanti di lingua inglese, erogati da scuole che sottoscrivano una convenzione con l'Ateneo;
  - e) come rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti di trasporto locale metropolitano o ferroviario.
- Art. 12 L'importo corrispondente ai Crediti di Merito acquisiti verrà erogato con le seguenti modalità:
- per gli studenti inseriti nella Sezione 1 e 3 del Registro per l'annotazione dei Crediti di Merito mediante accredito sul badge delle somme spettanti successivamente alla pubblicazione definitiva del Registro all'albo ufficiale on line di Ateneo;
  - per gli studenti inseriti nella Sezione 2 del Registro per l'annotazione dei Crediti di Merito le somme spettanti a seguito della pubblicazione definitiva del Registro all'albo ufficiale on line di Ateneo verranno accreditate sul badge di Ateneo solamente dopo l'immatricolazione a corsi di laurea magistrale, Master, Corsi di Perfezionamento o a TFA attivati dall'Ateneo.

LA RETTRICE

Giovanna Iannantuoni

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05)

**D.R. n 7743/2021**  
**Prot. N. 0116451/21**  
**Del 27 settembre 2021**